

### Protocollo N. 3

#### concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie

##### Articolo 1

1. Tranne per i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, la Spagna ed il Portogallo applicano nei loro scambi il trattamento concordato tra ciascuno di essi, da un lato, e la Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, quale è definito nel titolo II, capo 1 e nel titolo III capo 1, della parte quarta dell'atto di adesione.

2. Il Regno di Spagna applica ai prodotti originari del Portogallo, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75, (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure equivalenti a queste restrizioni, alle merci di cui al trattato CEE che soddisfano, in Portogallo, le condizioni degli articoli 9 e 10 di questo stesso trattato, nonché alle merci di cui al trattato CECA che sono in libera pratica conformemente a detto trattato in Portogallo.

La Repubblica portoghese applica ai prodotti originari della Spagna, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75 (CEE), n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello che essa applica nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° marzo 1986 le norme d'origine applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo.

##### Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 48 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti ripresi nell'elenco figurante nell'allegato A, l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione in Spagna prevista al paragrafo 3 di detto articolo è effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dal 1° marzo 1986, di contingenti all'importazione di prodotti originari del Portogallo. I volumi dei contingenti per l'anno 1986 sono indicati nel suddetto elenco.

Il Regno di Spagna aumenta il volume dei contingenti secondo le condizioni indicate nello stesso allegato. Gli

aumenti, espressi in percentuali, sono aggiunti ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

##### Articolo 3

1. In deroga all'articolo 1, il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna può reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

Il volume dei massimali per l'anno 1986 è indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo è il seguente:

- 1987: 10 %,
- 1988: 12 %,
- 1989: 14 %,
- 1990: 16 %.

L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 è anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C.

3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici.

Il Regno di Spagna può assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici.

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potrà subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica.

##### Articolo 4

1. Il Regno di Spagna può, fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importa-

zione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
47.01	Paste per carta
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non può subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica.

2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.

#### Articolo 5

1. La Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1988, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari della Spagna:

- a) i prodotti di cui al trattato CECA;  
b)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusa: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — nudi Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19

Le due parti possono, di comune accordo, prorogare questo regime di sorveglianza statistica per un periodo che non vada al di là del 31 dicembre 1990. In caso di disaccordo, su richiesta di uno dei due stati, la Commissione può decidere la proroga di detto regime se essa constata perturbazioni importanti sul mercato portoghese.

2. Secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1992, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti, originari della Spagna:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra

3. Fino al 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna può, alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, assoggettare ad una sorveglianza preventiva all'importazione, a fini esclusivamente statistici, i prodotti indicati nell'allegato VII dell'atto di adesione nonché le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo.

#### Articolo 6

1. Fino al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui all'articolo 4, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle correnti tradizionali di scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta presentata da uno di questi due stati membri, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere.

2. Fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Spagna, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte del Regno di Spagna, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere.

3. Se nelle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non pervengono ad un accordo, la Commissione, tenendo conto dei criteri che disciplinano la clausola di salvaguardia figurante all'articolo 379 dell'atto di adesione, con procedura d'urgenza, fissa le misure di salvaguardia da essa considerate necessarie, precisandone le condizioni e modalità di applicazione.

#### Articolo 7

1. Se gli importi compensativi di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione o il meccanismo degli importi compensativi di cui all'articolo 270 sono applicati negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo ad uno o più prodotti di base che si considera siano entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE)

n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, le misure transitorie applicabili sono determinate conformemente alle regole previste dagli articoli 53 e 213 di detto atto. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono riscossi e concessi dallo stato in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono più elevati.

2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, dalla data dell'adesione, all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna e reciprocamente, delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato conformemente agli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione.

Tuttavia si applicano i dazi indicati all'allegato XIX di detto atto se, per i prodotti figuranti in detto allegato, il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione proveniente dalla Spagna, calcolata conformemente alle disposizioni precitate, è inferiore ai dazi indicati in detto allegato.

Se per questi stessi prodotti, questo dazio doganale è superiore al dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo, all'importazione proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale, si applica quest'ultimo dazio.

Il comma precedente non è applicabile alla cioccolata e alle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, della voce n. 18.06 della tariffa doganale comune. Nei loro confronti l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione in provenienza dalla Spagna non può essere superiore al 30 %.

#### Articolo 8

1. La Commissione determina, tenendo debitamente conto delle disposizioni in vigore, in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che le merci che soddisfano le condizioni richieste a tal scopo beneficiano del trattamento previsto nel presente protocollo.

Questi metodi comprendono in particolare le misure necessarie per assicurare che le merci che abbiano beneficiato del trattamento summenzionato in Spagna o in Portogallo al momento della loro rispeditura nella Comunità nella sua composizione attuale, siano sottoposte in essa allo stesso trattamento che sarebbe stato loro applicabile in caso di importazione diretta.

2. Fino al 28 febbraio 1986 saranno applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo i regimi che disciplinano attualmente le relazioni commerciali tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

3. La Commissione determina le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986 agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo delle merci ottenute in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione delle quali siano entrati:

- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in Spagna o in Portogallo, oppure che abbiano beneficiato di uno storno totale o parziale di questi dazi o tasse;
- dei prodotti agricoli che non soddisfino le condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione in Spagna o in Portogallo.

Nell'adottare queste disposizioni la Commissione tiene conto delle regole previste nell'atto di adesione per l'eliminazione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e il Portogallo e per l'applicazione progressiva, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

#### Articolo 9

1. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del presente protocollo, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano nelle stesse condizioni agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo fintantoché siano riscossi in questi scambi dazi doganali.

Per stabilire il valore in dogana negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo e negli scambi con i paesi terzi fino al:

- 31 dicembre 1992 per i prodotti industriali, e
- 31 dicembre 1995 per i prodotti agricoli,

il territorio doganale da prendere in considerazione è quello definito dalla legislazione vigente, il 31 dicembre 1985, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese.

2. Nei loro scambi il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, a decorrere dal 1° marzo 1986, la nomenclatura della tariffa doganale comune e la nomenclatura della tariffa unificata CECA.

#### Articolo 10

La Repubblica portoghese applica, nell'ambito dei propri scambi con le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, i regimi specifici convenuti al riguardo tra la Comunità nella sua composizione attuale ed il Regno di Spagna, previsti nel protocollo n. 2.

#### Articolo 11

Senza pregiudizio dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta subito dopo l'adesione qualsiasi misura d'applicazione possa rendersi necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le modalità di applicazione della sorveglianza prevista agli articoli 3, 4 e 5.

## ALLEGATO A

## Elenco di cui all'articolo 2 del protocollo N. 3

N. del contingente	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti di base (1986)	Aliquota di aumento annuo
1	24.02	Tabacchi lavorati; estratti o succhi di tabacco: A. Sigarette	300 000 000 unità	20 %
2	24.02	B. Sigari e sigaretti	3 510 000 unità	20 %
3	24.02	C. Tabacco da fumo	60 t	20 %
		D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie		
4	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente di base: ex A. Oli leggeri: — eccettuate le benzine per motori ed i cheroseni	7 427 t	10 %
5	27.10	ex A. Oli leggeri: — Benzine per motori	9 531 t	10 %
6	27.10	ex A. Oli leggeri: — Cheroseni	6 000 t	10 %
7	27.10	C. Oli pesanti: I. Oli da gas	7 400 t	18,5 %
8	27.10	C. Oli pesanti: II. Oli combustibili	13 600 t	12,5 %
9	27.10 34.03	C. Oli pesanti: III. Oli lubrificanti ed altri Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'enzimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: ex A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: — eccettuate le preparazioni lubrificanti per il trattamento dei tessili, cuoi, pelli e pellicce	850 t	10 %

N. del contingente	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti di base (1986)	Aliquota di aumento annuo
10	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	17 000 t	10 %
11	27.12 27.13	Vaselina Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati	400 t	10 %
12	27.14 27.15 27.16	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asphaltiche Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)	6 000 t	10 %



N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	60.05 ( <i>segue</i> )	<p>ee) Pantaloni: ex 33. di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44. di cotone</p> <p>hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone</p> <p>ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone</p> <p>kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone</p> <p>ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone</p> <p>5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone</p>	
3	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <p>II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone</p> <p>II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone</p> <p>IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone</p> <p>V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone</p>	10 t

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	<p>61.01 (segue)</p> <p>61.02</p>	<p>f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali: — di cotone</p> <p>g) altri indumenti: 3. di cotone</p> <p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158:</p> <p>I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e, 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone</p> <p>b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vesti- menta da casa: 2. di cotone</p> <p>d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone</p> <p>e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone</p> <p>2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone</p> <p>3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone</p> <p>4. Abiti interi da donna: ee) di cotone</p> <p>5. Gonne, comprese le gonne-pantaloni: cc) di cotone</p> <p>8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sinte- tiche o artificiali: — di cotone</p> <p>9. altri indumenti: cc) di cotone</p>	
4	<p>61.03</p> <p>61.04</p>	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:</p> <p>B. Pigiama: II. di cotone</p> <p>C. altri: II. di cotone</p> <p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone</p>	<p>3 t</p>



N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	61.04 ( <i>segue</i> )	B. altre: I. pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
5	60.04	Sottovesti a maglia non elasticizzata né gommata:  B. altre: IV. altre: b) di fibre tessili sintetiche: 1. per uomo e per ragazzo: cc) mutande, mutandine e slip 2. per donna, per ragazza e per bambini: dd) mutande, mutandine e slip d) di cotone: 1. per uomo e per ragazzo: cc) mutande, mutandine e slip 2. per donna, per ragazza e per bambini: cc) mutande, mutandine e slip	1 milione di unità
6	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetra-alogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.)	12 000 t
7	45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	1 t
8	45.03	Lavori di sughero naturale	200 t
9	45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	500 t

## ALLEGATO C

## Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1990)
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	245 t
2	55.09	Altri tessuti di cotone	245 t
3	56.07 A	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche	325 t
4	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:  B. altre: I. T-shirts II. Magliette a collo alto: a) di cotone b) di fibre tessili sintetiche c) di fibre tessili artificiali IV. altre: b) di fibre tessili sintetiche: 1. per uomo e per ragazzo: aa) camicie e camicette dd) altre 2. per donna, per ragazza e per bambini: ee) altre d) di cotone: 1. per uomo e per ragazzo: aa) camicie e camicette dd) altre 2. per donna, per ragazza e per bambini: dd) altre	814 000 unità
5	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:  A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158:  a) Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più  A. II. altri: b) altri: 4. altri indumenti esterni: bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh): 11. Per uomo e per ragazzo: aaa) di lana bbb) di peli fini ccc) di fibre tessili sintetiche ddd) di fibre tessili artificiali eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: bbb) di lana ccc) di peli fini ddd) di fibre tessili sintetiche eee) di fibre tessili artificiali fff) di cotone	652 000 unità



N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina a) di cotone 1. riccio del tipo spugna	
10	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino:  A. di cotone ex C. di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	1,6 t
11	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:  B. altri: I. Biancheria da letto: a) di cotone ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	407 t
12	51.04  62.03	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02):  A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di poli- propilene, di larghezza: a) di meno di 3 m  Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: II. altri: b) di fibre tessili sintetiche: 1. di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	325 t
13	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:  B. altri: II. Biancheria da tavola: a) di cotone ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina: a) di cotone 2. altri: ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	245 t
14	59.04  di cui: ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati  — di fibre tessili sintetiche	2 282 t  1 466 t